



# COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

*ORIGINALE*

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 7 DEL 06-06-2021 - Registro Generale n. 23**

**Ufficio proponente: PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto: Proroga misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19. Individuazione aree in applicazione dell'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. 14/01/2021. Sospensione attività didattiche**

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale N. 4 del 25/05/2021 che dispone misure di contrasto e di contenimento sul territorio comunale atte a contrastare la diffusione del virus COVID – 19 per il periodo che va dal 26 al 31 maggio c.a.;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale N. 5 del 30/05/2021 che dispone la proroga delle misure di contrasto e di contenimento sul territorio comunale atte a contrastare la diffusione del virus COVID – 19 per il periodo che va dal 31 maggio al 01 giugno c.a.;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale N. 6 del 01/06/2021 che dispone la proroga delle misure di contrasto e di contenimento sul territorio comunale atte a contrastare la diffusione del virus COVID – 19 per il periodo che va dal 01 al 06 giugno c.a.;

**CONSIDERATO** che ad oggi permangono le condizioni di rischio sanitario che hanno portato all'emanazione delle suddette Ordinanze Sindacali;

**VISTI** i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO**, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato con propria deliberazione del 21 aprile 2021 la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili su tutto territorio nazionale sino al 31 luglio 2021;

**CONSIDERATO** che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, il D.P.C.M. del 14/01/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 16/01/2021 e sono efficaci sino al 30/07/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

**RILEVATO** che all'art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

**CONSIDERATO** che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione nelle zone di assidua frequentazione;

**RITENUTO** urgente e inderogabile scongiurare il pericolo di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;

**RILEVATO** che l'art. 1, co. 5) del citato D.P.C.M. del 14/01/2021 testualmente recita "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e delle abitazioni private*";

**DATO ATTO** che il Sindaco, all'interno di funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge nei limiti territoriali di competenza, ove ne sussista la necessità può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali e dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile e urgente in materia d'igiene e sanità pubblica di ordine e sicurezza pubblica con l'onere di vigilanza perché Autorità Locale Igienico Sanitaria, di incolumità Pubblica e Sicurezza Urbana;

**CONSIDERATO** che sul territorio comunale sono state individuate alcune aree e piazze con elevata concentrazione di persone, tale da non garantire il rispetto del distanziamento sociale provocando situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;

**RAVVISATA** anche la necessità di prorogare la sospensione delle attività didattiche e amministrative in presenza al fine di evitare assembramenti negli orari di entrata e uscita dalla scuola;

**VISTO** l'art. 50 comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "... quale rappresentante della comunità locale...";

**VISTO** l'art. 13 del D.P.C.M. 14/01/2021 – Esecuzione e monitoraggio delle misure;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, con decorrenza da

Lunedì 07 giugno 2021 e fino a mercoledì 09 giugno 2021 compresa è disposto quanto segue:

- 1. La sospensione delle attività didattiche e amministrative in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado;**
- 2. Il divieto di stazionamento e di assembramento nelle aree e piazze pubbliche, permettendo solo il transito al fine di raggiungere le abitazioni private e gli esercizi commerciali, avendo cura di rispettare il distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali;**
- 3. Il divieto assoluto di consumare cibi e bevande nelle suddette aree e in tutto il territorio comunale, consentendolo solo nei pubblici locali nel rispetto delle normative in atto vigenti;**
- 4. La chiusura al pubblico degli uffici comunali, garantendo solo i servizi essenziali al cittadino.**

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle normative vigenti in materia.

## **INFORMA**

Che avverso la presente ordinanza potrà essere presentato, entro 30 giorni, ricorso gerarchico presso la Prefettura di Siracusa, entro 60 giorni ricorso amministrativo al T.A.R. ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana, altresì entro 60 giorni al Giudice Ordinario.

La presente ordinanza sarà notificata:

- Alla Prefettura di Siracusa - pec: [protocollo.prefsr@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefsr@pec.interno.it);
- Al dipartimento Regionale di Protezione Civile uffici periferici - pec: [soris@pec.protezionecivilesicilia.it](mailto:soris@pec.protezionecivilesicilia.it)
- Alla locale Stazione dei Carabinieri - e-mail: [cpsr418200co@carabinieri.it](mailto:cpsr418200co@carabinieri.it)
- Al Comando di Polizia Municipale
- Al Capo dell'U.T.C. per la chiusura della Villa Comunale
- Ai dirigenti degli Istituti scolastici;
- Al Capo Settore VI, per la chiusura dell'Asilo Nido e Scuola Paritaria dell'infanzia "Ferrante Aporti".

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO  
MICELI MARILENA**